

Ordine degli Avvocati di Modena

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI RICORSI IN PREVENZIONE E DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

approvato nella seduta del 6 aprile 2016

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i tentativi di conciliazione nonché i procedimenti avviati a fronte dei ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti assistite, che non facciano seguito a richieste di opinamento già avanzate, per le quali valgono i principi stabiliti dal vigente Regolamento di disciplina della formazione avanti all'Ordine Forense di Modena dei pareri di congruità dei compensi relativi ad attività professionale forense.

ART. 2

Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Consigliere responsabile del procedimento e da un ulteriore Consigliere all'uopo designato.

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di deposito di richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione.

ART. 3

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

La richiesta di tentativo di conciliazione, anche in prevenzione, dovrà essere depositata in un originale e due copie nell'Ufficio di Segreteria del Consiglio dell'Ordine, accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari, ed al pagamento del contributo di € 20,00, per diritti di segreteria (da versare presso la segreteria dell'Ordine).

Il deposito potrà avvenire in forma cartacea o mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo ord.modena@cert.legalmail.it.

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine.

La data di deposito dell'istanza alla Segreteria dell'Ordine costituisce il termine iniziale del procedimento.

ART. 4

Nomina del Consigliere Delegato e avvio del procedimento

A seguito del deposito dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine forma un fascicolo contenente la richiesta e la documentazione allegata, attribuendogli un numero cronologico progressivo, e lo rimette al Presidente o al Segretario dell'Ordine per la designazione del Consigliere responsabile del procedimento e di un ulteriore Consigliere che lo affiancherà nell'espletamento della procedura.

Il Consiglio dell'Ordine comunica l'avvio della procedura, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria ed ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante, sia ai soggetti interessati dal procedimento.

Nella comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere indicato:

- la data di presentazione dell'istanza
- l'oggetto del procedimento, il Consigliere responsabile designato per la sua trattazione ed il Consigliere che lo affiancherà;
- la data non superiore a 90 giorni entro la quale deve concludersi la procedura ed i rimedi esperibili in caso di inerzia;
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
- il termine, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale il controinteressato ha diritto di presentare eventuali deduzioni scritte, anche a mezzo PEC.
- la data stabilita per la comparizione delle parti, che dovrà essere fissata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con tutte le indicazioni prescritte.

ART. 5

Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

Nella data fissata per lo svolgimento dell'incontro, il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione ed in caso di esito positivo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere

Qualora le parti addivengano ad un accordo conciliativo concernente la definizione di aspetti di carattere economico, il Collegio ne redige processo verbale debitamente sottoscritto dagli interessati e dal Consigliere Responsabile che, rilasciato in copia conforme all'originale dal Consiglio dell'Ordine e depositato presso la cancelleria del

Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. o) della L. 31.12.2012, n. 247.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca, nel verbale negativo verrà dato atto soltanto della comparizione o meno delle parti innanzi al Collegio e dell'esito negativo.

ART. 6

Entrata in vigore – disciplina transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2016